

DELIBERAZIONE N. 21/22 DEL 22.06.2023

Oggetto:

Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 - Regione Sardegna. Schema di accordo per la delega delle funzioni di Organismo intermedio e individuazione del responsabile (art. 71, par. 3, Regolamento UE 2021/1060).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale richiama i seguenti documenti:

- l'Accordo di Partenariato dell'Italia sulla Programmazione della politica di coesione 2021-2027, approvato il 15 luglio 2022, con Decisione di esecuzione della Commissione europea C(2022) 4787;
- il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, presentato, nella sua versione definitiva, in data 3 ottobre 2022 tramite il sistema SFC (System for Fund Management in the European Union);
- la Decisione di esecuzione C(2022) 8051 del 4 novembre 2022, che approva il programma "PN Equità nella Salute 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo Plus, nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per le regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
- il decreto del Segretariato generale del Ministero della Salute n. 5 del 17 aprile 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 22.5.2023 al n. 1664, e recante la ripartizione delle risorse del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 a favore del Ministero della Salute e delle suddette Regioni, individuate quali Organismi intermedi, ai sensi dell'art. 71, paragrafo 3, del Regolamento UE 2021/1060. Il decreto dispone per la Regione Sardegna risorse per euro 35.360.402, di cui euro 14.203.388 sul FESR ed euro 21.157.014 sul FSE+, comprensive delle premialità conseguenti al raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti, coadiuvati dall'assistenza tecnica fornita dal Ministero della Salute-Autorità di Gestione del Programma Nazionale Equità nella Salute;
- lo schema di convenzione (atto di delega), che definisce e regola gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi intermedi, ai sensi del citato articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, e richiama l'atto formale di individuazione del responsabile dell'Organismo intermedio (OI).



DELIBERAZIONE N. 21/22
DEL 22.06.2023

Per quanto sopra esposto, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale rappresenta alla Giunta la necessità di approvare lo schema di convezione ed individuare il responsabile dell'Organismo intermedio per il Programma Nazionale Equità nella Salute della Regione Sardegna, e propone, pertanto:

- di approvare lo schema di convenzione (atto di delega), che definisce e regola gli accordi tra l'Autorità di Gestione e la Regione Sardegna, individuata quale Organismo intermedio per il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di individuare il Direttore generale della Sanità quale responsabile dell'Organismo intermedio.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione (atto di delega), che definisce e regola gli accordi tra l'Autorità di Gestione e la Regione Sardegna, individuata quale Organismo intermedio per il Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027, ai sensi dell'articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di individuare il Direttore generale della Sanità quale responsabile dell'Organismo Intermedio.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Giovanna Medde

Giuseppe Fasolino









Allegato alla Delib.G.R. n. 21/22 del 22.6.2023

SCHEMA DI CONVENZIONE

per la delega delle funzioni di Organismo intermedio nell'ambito del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021-2027 CCI 2021IT05FFPR002

(art. 7, par. 3, Regolamento UE 2021/1060)

BOZZA Maggio 2023









Sommario

Premesse	6
Oggetto	6
Funzioni delegate	6
Obblighi in capo all'Autorità di Gestione delegante	7
Obblighi in capo all'Organismo intermedio delegato	8
Risorse attribuite e circuito finanziario	10
Disimpegno	12
Recuperi	13
Rettifiche finanziarie	13
Durata	13
Comunicazioni e scambio di informazioni	13
Modifiche	13
Risoluzione	14
Disposizioni finali	14
Obblighi di riservatezza-Trattamento dei dati	14
	Oggetto Funzioni delegate Obblighi in capo all'Autorità di Gestione delegante Obblighi in capo all'Organismo intermedio delegato Risorse attribuite e circuito finanziario Disimpegno Recuperi Rettifiche finanziarie Durata Comunicazioni e scambio di informazioni Modifiche Risoluzione Disposizioni finali









Il **Ministero della Salute**, C.F. n. 80242250589, rappresentato dal Dott. Giovanni Leonardi, Segretario Generale, domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede del Ministero della Salute, viale Giorgio Ribotta n. 5, 00144 Roma,

Е

La **Regione** Sardegna, C.F. n. xxxxxxxxxxx, rappresentata dal xxxxxxxx, domiciliato ai fini della presente Convenzione in......:

VISTO:

- 1. Il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- 2. In particolare, l'articolo 71, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 2021/1060 stabilisce che "L'autorità di gestione può individuare uno o più organismi intermedi che svolgano determinati compiti sotto la sua responsabilità. Gli accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati per iscritto".
- 3. il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione, del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- 4. il Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1296/2013;
- 5. il Regolamento (UE) 2021/1058 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione;
- 6. Il Regolamento (UE EURATOM) n. 2020/2093 del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- 7. l'Accordo di partenariato tra Italia e la Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027 approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 del 15 luglio 2022;
- 8. Il Programma Nazionale Equità nella Salute (nel prosieguo PN), approvato dalla Commissione europea con decisione C(2022)8051 del 04.11.2022, che individua il dirigente pro tempore dell'Ufficio 4 del Segretariato Generale del Ministero della Salute quale Autorità di Gestione, ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- 9. Il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 maggio 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale n. 185, dell'11 agosto 2014 recante "Apertura di contabilità speciali di tesoreria intestate alle Amministrazioni centrali dello Stato per la gestione degli interventi cofinanziati dall'Unione Europea e degli interventi complementari alla programmazione comunitaria";
- 10. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 febbraio 2014, n. 59, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute, ai sensi dell'art. 2, comma 10 ter, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2013, n. 135 e dell'art. 2, comma 7, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.125;
- 11. Il Decreto del Ministro della Salute dell'8 aprile 2015, di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale pubblicato nella G.U. n. 133 dell'11 giugno 2015;
- 12. Il decreto del Ministro della Salute del 28 settembre 2021 che apporta modifiche e integrazioni al D.M. 8 aprile 2015 relativo all'individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, istituendo, presso il Segretariato generale, l'Ufficio 4 "Gestione dei









programmi di attuazione dei Fondi europei" che svolge le attività connesse alle funzioni di Autorità di gestione e Funzione contabile del PN;

- 13. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2021, registrato alla Corte dei Conti il 20 maggio al n. 1789, con il quale è stato conferito, per la durata di tre anni, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Segretario Generale del Ministero della salute al Dott. Giovanni Leonardi;
- 14. Il Decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato alla Corte dei Conti il 1° marzo 2023 al n. 520, con il quale il dott. Giovanni Leonardi è stato confermato nell'incarico di Segretario Generale del Ministero della salute, di cui al suddetto D.P.R. 14 maggio 2021, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque fino alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento di organizzazione del medesimo Ministero;
- 15. L'articolo 15 della legge 241 del 7 agosto 1990, che prevede la possibilità di stipulare accordi fra pubbliche amministrazioni;
- 16. Il Decreto Legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992, recante il riordino della disciplina in materia sanitaria;
- 17. l'atto/la nota, prot. n. ..., del ... con cui è stato individuato il xxxxx/dirigente pro-tempore dell'Ufficio della Regione Sardegna quale Responsabile dell'Organismo intermedio nell'ambito del PN Equità nella Salute;

PREMESSO CHE:

- a) il PN Equità Nella salute si articola in quattro aree prioritarie di intervento: contrastare la povertà sanitaria, prendersi cura della salute mentale, il genere al centro della cura e maggiore copertura degli screening oncologici;
- b) gli interventi da porre in essere sono sostenuti sia da fondi FESR che FSE+, per ognuno dei quali è individuata una priorità collegata ad un determinato Obiettivo Specifico;
- c) La priorità FESR è denominata Servizi sanitari di qualità ed è finalizzata all'obiettivo specifico RSO4.5 Garantire la parità di accesso alla assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dalla assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità;
- d) la priorità FSE+ è denominata Servizi sanitari più equi ed inclusivi e si propone di perseguire l'obiettivo specifico ESO4.11 Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata;
- e) al fine di procedere all'attuazione degli interventi del Programma innanzi delineati così come previsto nella Strategia del Programma, si rende necessario definire gli accordi tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi (OI) ai sensi dell'art. 71 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- f) con decreto del Segretario Generale del Ministero della Salute n. 5 del 17/04/23, registrato alla Corte dei Conti il 22/05/2023 al n. 1664 si è stabilito il riparto delle risorse del PN gestite dagli Organismi Intermedi per la realizzazione degli interventi di competenza;

RITENUTO









di delegare alla Regione determinati compiti dell'Autorità di Gestione tra quelli indicati all'articolo 72, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2021/1060 per le linee di attività del PN Equità nella Salute e, in particolare, per le attività relative alle tre aree d'intervento "prendersi cura della salute mentale", "il genere al centro della cura" e "maggiore copertura degli screening oncologici", come di seguito specificate rispetto alle priorità e azioni del PN

PRIORITA'	OBIETTIVO SPECIFICO	AZIONE	ATTIVITA'
Priorità: 1. Servizi sanitari più equi ed inclusivi	Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendone l'accesso e prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata, anche per le persone con disabilità (FSE+)	Rafforzamento dei servizi sanitari e socio sanitari Rafforzamento del partenariato di Programma	sperimentazione di modelli di prevenzione e presa in carico efficaci dei bisogni di salute principalmente attraverso il potenziamento del numero degli operatori sanitari, socio-sanitari sviluppo e condivisione di metodi e strumenti a supporto delle attività di integrazione socio sanitaria in coprogettazione
Priorità 2 Servizi sanitari di qualità	Garantire la parità di accesso alla assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dalla assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità (FESR)	Rafforzamento della resilienza e della capacità dei servizi sanitari e socio-sanitari di rispondere ai bisogni di salute attraverso interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico-strumentale e forniture di dispositivi medici durevoli	Dipartimenti di salute mentale: interventi di adeguamento infrastrutturale e riqualificazione della rete dei servizi territoriali e degli ambienti di ricezione, nonché interventi di potenziamento delle dotazioni strumentali e tecnologiche Consultori Familiari: interventi di adeguamento strutturale, tecnologico e potenziamento delle attrezzature sanitarie da effettuare sulla base delle esigenze specifiche dei vari territori delle ASL/ASP. Punti per gli screening oncologici: interventi di adeguamento infrastrutturale, tecnologico e strumentale, anche per l'apertura di nuovi punti in spazi sanitari già esistenti, nonchè l'acquisto di motorhome attrezzati anche con mammografi digitali con









	la finalità di allargare la
	platea di partecipanti.
Aumento dell'utilizzo dei	Sviluppo strumenti
servizi sanitari e socio-	metodologici utili
sanitari attraverso azioni	all'osservazione costante
di rafforzamento della	dell'assistenza sanitaria
capacità dei servizi	erogata dai
sanitari di erogare	servizi territoriali, anche
prestazioni	attraverso la raccolta di
appropriate alla	informazioni che,
popolazione target e	opportunamente elaborate
azioni di	e rappresentate sotto
sensibilizzazione	forma di indicatori di
sanitaria e per la salute.	salute,
	consentano di leggere
	importanti aspetti
	dell'andamento
	dell'assistenza medesima,
	inclusi gli indicatori della
	qualità,
	dell'appropriatezza e del
	costo

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1 Premesse e allegati

Le premesse di cui sopra e gli allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2 Oggetto

La presente Convenzione disciplina i rapporti giuridici tra il Ministero della Salute, Segretariato Generale, Ufficio 4, in qualità di Autorità di Gestione del PN Equità nella salute (AdG) e la Regione Sardegna in qualità di Organismo Intermedio (OI) per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle Priorità e delle aree prioritarie del Programma di cui alle premesse e allegati.

Ai sensi dell'art. 71 paragrafo 3 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 la presente Convenzione, per le Priorità e le Azioni del PN Equità nella salute sopra richiamate, costituisce l'atto di delega all'OI di alcune delle funzioni dell'AdG, tra quelle indicate all'art. 72 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, così come esplicitate al successivo Art.3.

Entrambe le Amministrazioni stipulanti, ferma restando la propria autonomia amministrativa, si impegnano alla piena collaborazione per la necessaria condivisione di tutti gli atti necessari ad assicurare una efficiente ed efficace attuazione del Programma.

Art.3 Funzioni delegate

Nell'ambito degli interventi di cui all' Art.2, la Regione Sardegna è delegata a svolgere le funzioni previste dall'art.72 del Regolamento (UE) 2021/1060:

- a) selezione delle operazioni in conformità dell'articolo 73 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- b) gestione delle azioni di propria competenza in conformità dell'articolo 74 del Regolamento (UE) 2021/1060;









- c) sostegno del comitato di sorveglianza in conformità dell'articolo 75 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- d) registrazione e conservazione elettronica dei dati relativi a ciascuna operazione necessari a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifica e audit in conformità all'allegato XVII del Regolamento (UE) 2021/1060;
- e) assicurazione della sicurezza, integrità e riservatezza dei dati e autenticazione degli utenti.

Art.4 Obblighi in capo all'Autorità di Gestione delegante

Il Ministero della Salute, Ufficio 4 del Segretariato Generale, in qualità di AdG delegante e responsabile dell'attuazione del PN, si impegna nei confronti della Regione Sardegna, quale Organismo Intermedio di Gestione, oltre ad assicurare la supervisione e la quality review delle funzioni delegate, a:

- a) fornire, ai fini degli adempimenti previsti in capo all'OI, le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i manuali delle procedure e le checklist per le verifiche di propria competenza;
- b) rendere disponibili le risorse finanziarie indicate all'Art.6 tramite la procedura di cui al medesimo articolo, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse a titolo di prefinanziamento annuale e a seguito del rimborso da parte della Commissione europea di pagamenti intermedi;
- c) effettuare i controlli di I livello, ex art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060, attraverso verifiche amministrative, anche in loco presso i beneficiari delle operazioni, per accertarsi che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che l'operazione sia conforme al diritto applicabile, al programma e alle condizioni per il sostegno dell'operazione, che l'importo delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione a tali costi sia stato erogato, che i beneficiari tengano una contabilità separata o utilizzino codici contabili appropriati per tutte le transazioni relative all'operazione e per i costi da rimborsare che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario;
- d) svolgere la funzione contabile di cui all'articolo 76 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- e) assicurare alla Regione Sardegna il supporto necessario al fine di consentire l'applicazione tempestiva e conforme delle procedure previste dalla vigente normativa europea e nazionale per gli interventi FSE+ e FESR;
- f) attuare, in collaborazione con la Regione Sardegna, le iniziative in materia di informazione e pubblicità previste all'art. 50 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- g) istituire un sistema informatizzato per la registrazione e la conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit; assicurare l'accesso e l'utilizzo del sistema informativo del Programma a livello dell'Organismo intermedio e dei beneficiari;
- h) informare la Regione Sardegna in merito alle irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PN che possano avere ripercussioni sui progetti gestiti dall'OI;
- i) fornire alla Regione Sardegna tutte le informazioni utili alla partecipazione ai lavori del Comitato di Sorveglianza del PN;
- j) esaminare le eventuali richieste della Regione Sardegna in merito al ricorso del sostegno congiunto tra Fondi di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, ai fini della preventiva autorizzazione;
- k) approvare il Piano operativo triennale ed i successivi aggiornamenti di cui al successivo art. 5, lett. F), entro 30 giorni dalla ricezione del suddetto Piano;
- rendere tempestivamente disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse, con le modalità previste nel medesimo articolo;









m) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico della AdG dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art.5 Obblighi in capo all'Organismo intermedio delegato

Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'AdG, ai sensi del precedente Art.3, la Regione Sardegna ha l'obbligo di:

- a) definire ed adottare il proprio sistema di gestione e controllo 2021-2027, in conformità con il sistema di procedure e di controllo dell'AdG, opportunamente adattato tenuto conto delle specificità del proprio contesto organizzativo e procedurale, e trasmettere a quest'ultima il documento descrittivo del sistema, corredato delle procedure interne e delle modalità con cui viene assicurata la pista di controllo per le operazioni selezionate dall'Organismo Intermedio, in conformità con quanto previsto dall'art. 69 del Regolamento (UE) 2021/1060 e dell'allegato XI;
- b) informare l'AdG in merito a eventuali aggiornamenti del sistema di gestione e controllo adottato, intervenuti a seguito di cambiamenti del proprio contesto organizzativo e normativoprocedurale;
- c) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del PN, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste, formulate dall'AdG medesima;
- d) contribuire, in raccordo con l'AdG, alla definizione della strategia finalizzata a porre in atto misure e procedure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati;
- e) contribuire, per gli ambiti di propria competenza, alla valutazione dei rischi e alla definizione della strategia per le verifiche di gestione comprendenti verifiche amministrative riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari e le verifiche in loco delle operazioni;
- f) partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale, in particolare alle riunioni del Comitato di sorveglianza del PN;
- g) predisporre il documento contenente le "Linee Programmatiche di intervento", allegato al presente accordo, in coerenza con quanto previsto dal programma, riportante una prima pianificazione delle modalità di attuazione degli interventi, dei relativi cronoprogrammi, dei fabbisogni finanziari per ciascuna annualità, nonché dei risultati attesi e dei target previsti rispetto agli indicatori del programma. Detto documento confluirà, entro il 31/12/2023 nel Piano Operativo triennale di dettaglio, riportante l'indicazione delle singole operazioni, che dovrà essere aggiornato annualmente e/o ogni qualvolta se ne riscontri la necessità. Gli aggiornamenti annuali dovranno essere trasmessi entro il 31 dicembre di ogni anno. L'ultimo Piano dovrà essere trasmesso entro il 31 dicembre 2028 e dovrà evidenziare tutte le attività di competenza dell'Organismo intermedio necessarie alla chiusura del programma;
- h) fornire le informazioni ed i dati relativi ai progressi compiuti all'ultimo Piano approvato e provvedere tempestivamente, tramite le apposite funzionalità del sistema informativo del programma, alla registrazione e validazione dei dati di avanzamento fisico, finanziario e procedurale inclusi i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi e finali, con particolare riferimento a quelli fissati nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione entro il 20 gennaio, il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 settembre e il 20 novembre, al fine di assicurare il rispetto delle previsioni dell'articolo 42 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- i) individuare i beneficiari con atto amministrativo (convezione, protocollo di intesa, etc) che regoli i rapporti e gli impegni reciproci o con procedure di evidenza pubblica al fine di garantire l'osservanza, a tutti i livelli, dei regolamenti europei e delle disposizioni del PN, dandone tempestiva informazione all'AdG;
- j) selezionare le operazioni garantendo la conformità ai criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza e alle norme europee e nazionali applicabili per l'intero periodo di









programmazione. Al riguardo, la Regione Sardegna garantisce che eventuali operazioni avviate precedentemente all'approvazione dei criteri di selezione, risultino a questi conformi e formalizza gli esiti della relativa verifica in apposita nota; garantisce inoltre il rispetto delle norme europee in materia di pubblicità a far data dall'ammissione a finanziamento dell'operazione al programma;

- k) garantire che gli interventi destinati a beneficiare del finanziamento del PN concorrano al conseguimento dei pertinenti obiettivi specifici;
- l) comunicare all'AdG, in via preventiva, l'eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali di cui all'art. 25 del Regolamento (UE) 2021/1060 e conformemente a quanto previsto dal PN:
- m) informare l'AdG in merito a eventuali procedimenti di recupero, secondo la periodicità e i termini stabiliti dall'AdG, e tenere una registrazione dei dati e delle informazioni relativi agli stessi;
- n) informare tempestivamente l'Autorità di Audit (AdA), individuata presso l'Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'UE (IGRUE), tenendone informata l'AdG del PN in merito a eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni finanziate dal PN, oggetto della presente Convenzione, e collaborare alla tutela degli interessi del Ministero della Salute;
- o) predisporre ed inviare la dichiarazione delle spese sostenute dai beneficiari e dalla Regione in qualità di OI all'AdG del PN, corredata della documentazione relativa alle spese sostenute e ai controlli effettuati, per il tramite del sistema informatico dell'AdG e della contabilità speciale attivata sul Sistema informativo IGRUE per la programmazione 2021-2027;
- p) assicurare la gestione contabile e finanziaria con risorse vincolate alle operazioni, fornendo evidenza di un sistema di contabilità separata a livello di beneficiari nell'attuazione degli interventi;
- q) assicurare l'utilizzo del sistema informativo dell'AdG anche da parte dei beneficiari per la registrazione e la conservazione delle informazioni e dei dati contabili relativi alle linee di attività attribuite;
- r) assicurare, anche presso i beneficiari e gli organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta adeguata delle informazioni e della documentazione relative alle attività approvate, necessarie alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, alle verifiche di gestione, al monitoraggio, alla valutazione delle attività, allo svolgimento della funzione contabile, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo del PN, secondo quanto disposto dall' art. 69, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- s) ricevere, verificare, convalidare e trasmettere all'AdG attraverso il sistema informativo, per ciascuna operazione e secondo le modalità previste all'articolo 6 della presente convenzione, le richieste di trasferimento delle risorse finanziarie per il pagamento o il rimborso delle spese dei beneficiari e adempiere a tutto quanto di propria competenza, inclusa la verifica della corretta registrazione sul sistema informativo, della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, al fine di assicurare il rispetto del termine di 80 giorni per i pagamenti ai beneficiari, secondo quanto disposto dall'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060;
- t) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio procedurale, fisico e finanziario inseriti dall'OI, dai beneficiari e dagli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi nel sistema di monitoraggio, rilevati per ciascuna operazione e a livello di beneficiario;
- u) inviare periodicamente all'AdG le previsioni delle dichiarazioni di spesa per l'anno in corso, secondo la procedura stabilita dall'AdG, al fine di monitorare l'avanzamento della spesa ed evitare il disimpegno e di osservare l'adempimento di cui all'art. 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;









- v) fornire la necessaria collaborazione all'AdA per lo svolgimento dei compiti a questa assegnati dai regolamenti europei, in particolare la descrizione dei sistemi di gestione e di controllo, l'esecuzione dei controlli di II livello e il rilascio della dichiarazione a conclusione del PN;
- w) esaminare le risultanze dei controlli effettuati dall'AdA e fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria a consentire un adeguato riscontro da parte dell'AdG;
- x) cooperare alla redazione della dichiarazione di gestione in conformità del modello riportato nell'allegato XVIII del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- y) garantire che tutti i documenti giustificativi riguardanti un'operazione sostenuta dai fondi siano conservati al livello opportuno per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento dell'AdG al beneficiario (art.82 Regolamento (UE) n. 2021/1060);
- z) garantire, anche da parte degli altri beneficiari delle linee di attività, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti all'art. 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- aa) comunicare all'AdG, entro il mese successivo al termine di ogni trimestre, le irregolarità oggetto di un primo accertamento, a seguito delle valutazioni e delle verifiche di competenza e dalla procedura adottata dall'AdG;
- bb) assicurare il rispetto dei principi orizzontali e osservare la normativa comunitaria di riferimento, in particolare in materia di concorrenza, ammissibilità della spesa, informazione e pubblicità nonché, con riguardo alle attività di esecuzione, sorveglianza e valutazione del Programma;
- cc) elaborare per quanto di competenza e collaborare con la AdG per l'inoltro alla Commissione delle informazioni per il riesame annuale della performance (art.41 Regolamento (UE) n. 2021/1060), per la trasmissione dei dati del Programma (art.42 Reg. UE 1060/2021), per la relazione finale in materia di performance (art.43 Regolamento (UE) n. 2021/1060) e per la valutazione del programma (art.44 Regolamento (UE) n. 2021/1060);
- dd) collaborare all'espletamento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico della AdG dalla normativa europea in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Art.6 Risorse attribuite e circuito finanziario

Per l'attuazione degli interventi di cui alle Linee programmatiche di intervento allegate e sulla base di quanto indicato dall'Allegato 1 del succitato decreto del Segretario Generale del Ministero della Salute n.5 del 17/04/2023 sono attribuite alla Regione Sardegna risorse del PN pari a € 35.360.402, così ripartite:

Obiettivo Strategico 4	Priorità	Obiettivo Specifico	Importo (€)	
Un'Europa più sociale e inclusiva attraverso l'attuazione del pilastro europeo	Priorità 1 Servizi sanitari più equi ed inclusivi	Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata	21.157.014	
dei diritti sociali	Priorità 2 Servizi sanitari di qualità	Garantire la parità di accesso alla assistenza sanitaria e promuovere la resilienza dei sistemi sanitari, compresa l'assistenza sanitaria di base, come anche promuovere il passaggio dalla assistenza istituzionale a quella su base familiare e di prossimità	14.203.388	
TOTALE				

Le risorse del PN, sia per la quota europea sia per la quota nazionale, sono messe a disposizione dal Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato









Generale per i rapporti Finanziari con l'Unione Europea (IGRUE), su apposita contabilità speciale gestita dal Ministero della Salute, nei limiti e secondo le modalità previste al Titolo VII del Regolamento (UE) n. 1061/2020.

Per l'attuazione del Programma e ai fini del pagamento delle spese che i beneficiari sono chiamati a sostenere in attuazione delle operazioni selezionate a valere delle risorse PN, gli OI possono richiedere all'AdG il trasferimento delle risorse finanziarie corrispondenti.

A tal fine, l'OI – previa idonea verifica e validazione della documentazione comprovante la congruità e la regolarità dei pagamenti da eseguire – trasmette all'AdG un'apposita richiesta di trasferimento fondi.

Le richieste di trasferimento trasmesse dall'OI all'AdG per il tramite del Sistema Informativo del PN si riferiscono ad operazioni per le quali l'OI e/o i beneficiari abbiano già provveduto alla determinazione della liquidazione dei costi corrispondenti (ancorché non quietanzati).

Le stesse richieste sono corredate, coerentemente con la strategia e l'analisi dei rischi previste per i controlli di I livello, dalla documentazione di spesa nonché dalle attestazioni della regolarità della spesa da parte del beneficiario, dalla verifica della completezza della documentazione trasmessa dal beneficiario e dalle verifiche eseguite dall'OI ai fini dell'accertamento della regolarità ed ammissibilità della spesa corrispondente e dai pertinenti documenti giustificativi (determine di liquidazione, fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente).

L'AdG – nei limiti delle risorse finanziarie del Programma disponibili sul proprio conto di contabilità speciale a titolo ad esempio di prefinanziamento iniziale/annuale, anticipazioni del MEF - IGRUE e/o a seguito dei pagamenti intermedi e seguendo l'ordine cronologico delle richieste pervenute dai differenti OI/beneficiari, – metterà a disposizione degli OI, direttamente sul proprio conto di contabilità speciale, le risorse finanziarie di cui sopra in funzione dell'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti ammessi a finanziamento.

Il riconoscimento in via definitiva delle risorse è subordinato alle risultanze dei controlli di I livello e delle ulteriori ed eventuali verifiche disposte dagli organismi e dalle autorità nazionali e comunitarie, anche giudiziarie, preposte alle funzioni di vigilanza e controllo della regolarità della spesa pubblica.

In caso di eventuali irregolarità accertate, OI dovrà attivare tutte le procedure necessarie di competenza nei confronti del beneficiario per assicurare la refusione integrale o parziale delle somme illegittimamente trasferite.

La procedura completa è meglio dettagliata nell'ambito del Sistema di Gestione e Controllo e della relativa manualistica.









Art.7 Disimpegno

Ai fini di evitare di incorrere nel disimpegno delle risorse del Programma ai sensi dell'art. 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'OI è tenuto ad adottare tutti gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati, di cui alla tabella seguente e a trasmettere ogni anno, tramite il sistema informativo del PN, almeno 30 giorni lavorativi prima della scadenza per la certificazione della spesa, tutta la documentazione relativa alle spese sostenute dai beneficiari e ai controlli effettuati.

In caso di disimpegno del Programma ai sensi dell'art. 105 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, l'importo corrispondente alle risorse disimpegnate dal PN sarà ripartito tra gli Organismi intermedi che non hanno raggiunto i target di spesa previsti nel rispetto del cronoprogramma di spesa di seguito riportato:

Spesa minima cumulata da certificare alla UE entro il 31 12 dell'anno di riferimento

		2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Chiusura
	FESR				2.213.176	4.536.401	6.970.513	9.445.212	11.483.691	14.203.388
SARDEGNA	FSE+				3.296.692	6.757.310	10.383.103	14.069.353	17.105.821	21.157.014
	Totale				5.509.868	11.293.711	17.353.616	23.514.566	28.589.512	35.360.402









Art.8 Recuperi

Ogni irregolarità, rilevata prima o dopo l'erogazione del contributo pubblico versato ai beneficiari o ai soggetti attuatori, dovrà essere immediatamente rettificata e gli importi eventualmente corrisposti dovranno essere recuperati in conformità con la normativa di riferimento, secondo i rispettivi ordinamenti. A tal fine l'OI è responsabile del recupero delle somme indebitamente corrisposte. Nel caso in cui un importo indebitamente versato non possa essere recuperato a causa di colpa o negligenza dell'OI, spetta a quest'ultimo rimborsare l'importo in questione.

L'OI è obbligato a fornire tempestivamente all'AdG ogni informazione in merito agli importi recuperati, agli importi da recuperare e agli importi non recuperabili.

Art.9 Rettifiche finanziarie

In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate all'intero Programma, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito proporzionalmente, in funzione delle risorse attribuite, tra l'AdG e gli OI.

In caso di rettifiche finanziarie, di cui agli articoli 103 e 104 del Regolamento (UE) n. 2021/1060, calcolate su base forfettaria o per estrapolazione applicate a parte del Programma o a tipologie di operazioni e/o beneficiari, l'importo corrispondente alla rettifica finanziaria sarà ripartito, nel rispetto del principio di proporzionalità, tra le Amministrazioni che hanno causato la rettifica finanziaria. Ciascuna Amministrazione interessata dalle rettifiche di cui al presente articolo è tenuta ad assicurare la copertura finanziaria per la corrispondente quota-parte dell'importo oggetto della rettifica.

Art.10 Durata

La presente Convenzione ha efficacia fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici derivanti dal PN, secondo i termini stabiliti dalla Commissione Europea.

Art.11 Comunicazioni e scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni avviene prioritariamente per il tramite del sistema informativo del PN. Tutte le ulteriori comunicazioni con il Ministero della Salute devono avvenire per posta elettronica istituzionale (pnequitanellasalute@sanita.it) o posta elettronica certificata (seggen@postacert.sanita.it) ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- Convenzione: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica certificata del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
- comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Art.12 Modifiche

Le eventuali modifiche alla presente Convenzione sono concordate tra le parti e formalizzate mediante atto scritto.









Art.13 Risoluzione

L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dell'AdG nei confronti dell'OI viene esercitato in caso di mancato adempimento nei confronti di quanto previsto nella presente Convenzione. L'AdG può, con atto motivato, sospendere o revocare, anche parzialmente, la presente delega.

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione, o comunque direttamente o indirettamente connesse alla Convenzione stessa, ciascuna Parte comunicherà per iscritto all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.

Al fine di comporre la controversia, le Parti si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di cinque giorni dalla data di ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione amichevole entro il successivo termine di cinque giorni.

Laddove non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, la controversia sarà devoluta alla competenza del Foro di Roma.

Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività della presente Convenzione, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra parte, fermo restando che, riguardo le questioni oggetto di controversia, le Parti si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

L'AdG può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente Convenzione nelle seguenti ipotesi:

- per giusta causa, intendendosi per tale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante;
- in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte dell'OI.

L'OI ha diritto al versamento del contributo per la quota parte del progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod.civ.

Nei casi di recesso dell'AdG, l'O.I. entro 60 gg. dalla comunicazione del recesso da parte dell'AdG deve richiedere i pagamenti delle fatture inserite nelle Domande di pagamento a quella data presentate. In caso di mancata richiesta nei termini indicati, l'AdG non erogherà alcuna somma per gli interventi previsti ed attuati fino alla data di esercizio del diritto di recesso.

Art.14 Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché al PN e al sistema di gestione e controllo adottato relativo al medesimo PN.

Art.15 Obblighi di riservatezza-Trattamento dei dati

La Regione Sardegna deve mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso ovvero di cui abbia solo anche la mera visibilità in ragione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione, impegnandosi a non divulgarli in alcun modo e sotto qualsiasi forma, nonché a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli interventi previsti.

La Regione Sardegna si impegna all'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.









Nell'attuazione della presente Convenzione, le Parti si impegnano all'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di trattamento dei dati personali nel pieno rispetto di quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 (GDPR) e dal D.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy) e successive modifiche e/o integrazioni.

In relazione alle attività affidate ai sensi della presente Convenzione, il titolare del trattamento dei dati è il Ministero della Salute.

La Regione Sardegna, in qualità di Responsabile esterno del trattamento dei predetti dati, in riferimento all'obbligo prescritto dall'art. 28 del GDPR e dalla normativa nazionale vigente, procederà a nominare, con atto scritto, i soggetti deputati all'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione quali "autorizzati del trattamento" e fornirà agli stessi le relative istruzioni e raccomandazioni in ordine alla normativa a tutela dei dati.

I dati personali acquisiti e trattati in esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione saranno raccolti con l'ausilio di strumenti informatici e/o su supporti cartacei e saranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento della finalità per la quale sono stati raccolti, fatto salvo quanto previsto in materia dalle normative di settore.

Luogo,		
	Ministero della Salute	Regione Sardegna
	Il Segretario Generale	Il XXXX

La presente Convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 Legge 7 agosto 1990, n. 241, così come modificato dall'art. 6, comma 2, Legge n. 221 del 17 dicembre 2012.